



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Affari Generali e Finanziari

REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI)

*Il presente regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del
disciplina la IUC - TARI tributo*

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. _____ del _____



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Affari Generali e Finanziari

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Istituzione della tassa annuale
- Art. 2. Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione
- Art. 3. Gestione del servizio e classificazione dei rifiuti
- Art. 4. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 5. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 6. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 7. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 8. Soggetti passivi
- Art. 9. Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 10. Esclusione superfici per produzione rifiuti non conferibili al pubblico servizio. Detassazione delle aree di lavorazione e magazzini
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Tributo giornaliero
- Art. 21. Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche e non stabilmente attive
- Art. 24. Riduzioni per il riciclo nelle utenze non domestiche
- Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 26. Agevolazioni
- Art. 27. Cumulo di riduzioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 28. Obbligo di dichiarazione
- Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 30. Poteri del Comune
- Art. 31. Accertamento
- Art. 32. Sanzioni
- Art. 33. Riscossione
- Art. 34. Interessi
- Art. 35. Rateizzazione dei pagamenti
- Art. 36. Rimborsi
- Art. 37. Somme di modesto ammontare
- Art. 38. Contenzioso
- Art. 39. Riscossione coattiva

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 40. Disposizioni finali ed efficacia
- Art. 41. Disposizioni per l'anno 2014

Allegati

- all. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- all. B: Categorie di utenze non domestiche
- all. C: Percentuali di riduzione delle utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Affari Generali e Finanziari

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione della tassa annuale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. In particolare la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Il presente regolamento disciplina la I.U.C. riferita alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI).

Art. 2

Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Bagnatica dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Bagnatica, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. In particolare vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 3

Gestione del servizio e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Testo Unico dell'Ambiente approvato con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme degli artt. n. 183 c. 1 lettera a) e n. 184 c. 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Affari Generali e Finanziari

4. Sono rifiuti speciali i rifiuti che il comune non ha assimilato agli urbani secondo quanto previsto nel successivo articolo 4.

Art. 4

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate nell'allegato A.

2. Le sostanze individuate nell'allegato A sono assimilate ai rifiuti urbani se il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti di cui all'allegato medesimo e la superficie complessiva dell'utenza (in mq), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non supera il valore massimo, aumentato del 15 %, il corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Per le utenze che dichiareranno, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione il comune, anche tramite il Gestore del servizio, effettuate le opportune verifiche, potrà individuare entro trenta giorni le specifiche misure organizzative atte a gestire i rifiuti indicati dall'utenza.

4. In caso contrario i rifiuti dell'utenza saranno considerati speciali non assimilati agli urbani ai fini del servizio e del tributo.

Art. 5

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Affari Generali e Finanziari

1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 6

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune di Bagnatica sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 7

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Affari Generali e Finanziari

Art. 8

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. E' sempre consentito al possessore di locali e aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie sostenere direttamente il tributo per qualsiasi periodo di utilizzo. Per favorire da parte del comune la gestione e la riscossione certa del tributo, nel caso di locazione inferiore ai 24 mesi regolarmente registrata, spetterà al proprietario che decide di assumere direttamente il tributo, la riduzione disposta dall'art. 22 c. 1, l. a) per le abitazioni a disposizione.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 9

Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - c) locali non arredati e allacciati ad una sola utenza centralizzata (cioè in comune con altri utenti o utilizzata per altre parti dell'immobile);
 - d) locali arredati con vecchie suppellettili e/o in evidente disuso ma senza nessuna utenza singola o con un'unica utenza centralizzata (cioè in comune con altri utenti o utilizzata per altre parti dell'immobile);
 - e) locali oggetto di manutenzioni straordinarie interne tali da impedirne l'uso, da comprovare con idonea documentazione amministrativa e fotografica, per il solo periodo oggetto dei lavori e qualora lo stesso sia superiore ai sei mesi;
 - f) superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
 - g) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;
 - h) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - i) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - j) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - k) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
 - l) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Affari Generali e Finanziari

automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

- m) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- n) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- o) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- p) i locali destinati all'esercizio pubblico delle funzioni di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
- q) locali ed aree compresi nelle aree cimiteriali.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

4. Non sono inoltre soggetti alla TARI i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di legge vigenti.

Art. 10

Esclusione superfici per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.

Detassazione delle aree di lavorazione e magazzini

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.

2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente comma i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate dal processo produttivo. Restano pertanto esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 4 comma 2, qualora il comune non riesca a fornire, garantire e sostenere economicamente una adeguata soluzione organizzativa.



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Affari Generali e Finanziari

4. Le superfici di cui al comma 1 sono individuate con metodo analitico verificando l'effettivo ingombro e posizionamento delle apparecchiature, macchinari e impianti e di uno spazio attiguo strettamente necessario per la presenza dei lavoratori nell'esercizio dell'attività produttrice di rifiuti speciali. A tale scopo ci si avvale di controlli diretti in loco, dalla verifica della documentazione e planimetrie prodotte a titolo di esempio per:

- la valutazione di impatto acustico ambientale;
- la progettazione di interventi edilizi e/o urbanistici,
- accatastamento;
- progetto prevenzione ai fini antincendio con riferimento alla "Pianta lay out macchinari".

5. Relativamente alle attività indicate nell'allegato C, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, l'individuazione di quest'ultime in via subordinata al comma 4 del presente articolo, è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera o ad una parte della superficie su cui l'attività di produzione viene svolta una percentuale di abbattimento della superficie calpestabile, distinta per tipologia di attività economica.

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono obbligatoriamente:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, compresi i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento fornendo idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate e la spesa sostenuta (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, fatture, ecc.);

Art. 11

Superficie degli immobili

1. Sono assoggettati a tassa i locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Ai sensi dell'art.1 comma 645 e 648 L.147/13 la superficie assoggettabile a tassa corrisponde (*per tutte le unità immobiliare iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano e per le aree scoperte*), alla superficie calpestabile. Solo quando potranno considerarsi attuate compiutamente le procedure di cui al comma 647 del medesimo art.1 potrà trovare applicazione il criterio di assoggettamento a tassazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria nella misura dell'80% della superficie catastale, previa formale comunicazione ai contribuenti, da parte del comune, delle nuove superfici.

3. La superficie calpestabile dei "locali" è misurata al filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50, escludendo eventuali balconi e terrazze. La superficie calpestabile delle "aree scoperte" è misurata a filo del perimetro.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per le superfici da considerare ai fini dell'applicazione della T.A.R.I. e da accertare si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma 646 L.147/13. Il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

6. Le aree scoperte operative sono computate ai fini della superficie di calcolo della tassa per il 50%.



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Affari Generali e Finanziari

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12

Costo di gestione

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36 (costi smaltimento in discarica), individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. n.158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. A norma dell'art. 1, comma 655 della L. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Art. 13

Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e in parte attenuato ai sensi dell'art. 1 c. 652 della L. 147/2013.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 14

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche sono determinati tenendo conto dei dati storici acquisiti dall'Ufficio tributi, in particolare:
 - dei coefficienti di produttività Kb (parte variabile domestico) e Kd (parte variabile non domestico) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
 - della suddivisione negli anni della copertura dei costi del servizio tra le due tipologie di utenze;
 - delle percentuali di utilizzo tra le due utenze dei vari servizi e dei relativi costi per il loro espletamento



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Affari Generali e Finanziari

che gravano sulla gestione dei rifiuti e della tassa;

- dei dati forniti dal gestore del servizio raccolta e smaltimento sulla composizione delle diverse frazioni, sulle quantità raccolte e smaltite tra le diverse utenze, dai dati di accesso e di gestione della piattaforma ecologica.

Art. 15

Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

Art. 16

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando di contenere l'impatto e possibilmente ridurre l'effetto amplificatore e distorsivo sulle utenze dei nuclei familiari numerosi dell'applicazione rigida e puntuale dei criteri stabiliti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27/4/1999, n. 158.
4. La tariffa per cantine, solai e box di pertinenza dell'unità abitativa destinata a residenza coincide con quella applicata all'unità principale. L'unità immobiliare accatastata separatamente può essere considerata pertinenziale solo se situata alla stessa via e civico dell'abitazione principale e la sua superficie non ecceda il 50% di quella dell'unità principale. Qualora non siano rispettati i predetti criteri tali superfici sono considerate quali utenze non domestiche.

Art. 17

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune e le variazioni vengono aggiornate con decorrenza dalla data della variazione anagrafica. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 120 giorni nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Affari Generali e Finanziari

inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

2. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel comune non utilizzate per la residenza anagrafica ma tenute a disposizione (secondo case), per le utenze intestate o condotte da soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, è stabilito convenzionalmente in 2 (due) componenti, tenuto conto del numero medio di componenti il nucleo familiare sul territorio comunale. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

3. Le cantine, le autorimesse o altro che risultano pertinenti ad un'altra unità immobiliare, anche se aggiunti in epoca successiva entrano a far parte di un'unica posizione contributiva e pertanto scontano solo la parte fissa e non la variabile a cui il contribuente è già assoggettato.

4. Le cantine, le autorimesse o altro intestate e condotte o detenute da utente diverso dalla persona fisica si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 18

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D. P. R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. La tariffa applicabile è di regola quella prevalente, per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

Per insediamenti artigianali/industriali particolarmente complessi, per cui non vi sia un intento elusivo della tassa, possono essere applicate a seguito di attenta valutazione del Responsabile del tributo, le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso della parte di aree/immobili con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione indicativamente non inferiore a 100 mq.

Art. 19

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nelle unità immobiliari adibite ad abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Affari Generali e Finanziari

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 21

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 22

Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20% sia nella parte fissa che variabile;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20% sia nella parte fissa che variabile.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 35% della quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento. Essa va corredata dalla documentazione attestante l'acquisto o il possesso dell'apposito contenitore o altro sistema di smaltimento (*concimaia, cumulo, buca nell'area di pertinenza dell'abitazione*) se autorizzato dal comune. Per l'anno 2014, la riduzione può essere richiesta entro il termine del 31 dicembre 2014 e sarà rimborsata direttamente agli aventi diritto.



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Affari Generali e Finanziari

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 23

Riduzioni per le utenze non domestiche e non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% sia nella parte fissa che in quella variabile, ai locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. In assenza di autorizzazione stagionale o altro, l'uso stagionale può essere comprovato in fatto attraverso l'esibizione del registro dei corrispettivi.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 22.

Art. 24

Riduzioni per il riciclo nelle utenze non domestiche

1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. L'art. 181, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 evidenzia come il «riciclo» dei rifiuti sia un concetto più limitato di quello di recupero degli stessi, essendo solo una delle possibili forme di recupero dei rifiuti. Si intende pertanto per riciclo una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
3. La riduzione fruibile è pari alla misura di 0,02 euro/kg sulle frazioni merceologiche prodotte dalle loro attività, che i titolari di utenze non domestiche, previa presentazione di apposita istanza, dimostrino di aver avviato al riciclo (sono esclusi gli imballaggi secondari e terziari, sono ammessi a titolo esemplificativo: legno – vetro – carta e cartone – acciaio – alcune materie plastiche) a condizione che:
 - a) il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a riciclo;
 - b) risulti dimostrato l'avvio al riciclo di almeno 5.000 kg all'anno di rifiuti assimilati (imballaggi secondari e terziari esclusi).
4. Per le utenze che provvedono a proprie spese allo smaltimento di rifiuti speciali assimilati agli urbani, prodotti dalle loro attività, che i titolari di utenze non domestiche, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione nella misura di 0,05 euro/Kg a condizione che:
 - a) il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a smaltimento;
 - b) risulti dimostrato l'avvio allo smaltimento di almeno 5.000 kg all'anno di rifiuti assimilati (imballaggi secondari e terziari esclusi).
5. In ogni caso le suddette agevolazioni, in considerazione del rifiuto assimilato contestualmente producibile e smaltibile tramite il pubblico servizio di raccolta, ai sensi del comma 641 (presunzione di produzione di rifiuto urbano e assimilato) non potrà incidere per oltre il 50% sull'ammontare della parte variabile della tassa dovuta.
6. La riduzione di cui ai commi 3 e 4 è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti. A tal fine il contribuente è tenuto a consegnare all'ufficio Tributi, tutta la necessaria documentazione attestante la qualità e quantità di rifiuti assimilati avviati a riciclo nel corso dell'anno interessato dalla richiesta di agevolazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Affari Generali e Finanziari

7. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 25

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 300 metri e 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e del 60% per le utenze poste ad una distanza superiore.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica a tutte le utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 150 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso la piattaforma ecologica comunale.
3. Il tributo in caso di mancato svolgimento del servizio per periodi di oltre 30 giorni consecutivi è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non sono cumulabili con altre riduzioni o agevolazioni previste nel regolamento.

Art. 26

Agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti particolari condizioni:
 - a) famiglia mono reddito, con tale componente/lavoratore produttore di reddito, in stato di disoccupazione da oltre 3 mesi oppure famiglia con ISEE inferiore a € 5.000,00: riduzione del 100% nella parte variabile;
 - b) utenti segnalati dai servizi sociali per la particolare condizione di indigenza o per situazioni particolarmente gravi dal punto di vista sociale e del sostentamento dei bisogni primari della famiglia: riduzione del 100% nella parte variabile e in caso di comprovata necessità l'esenzione dalla tassa;
 - c) famiglia con 5 o più componenti, per mitigare l'effetto amplificatore del tributo sulle famiglie, verrà applicato il parametro per 4 componenti nella sola parte variabile.
2. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 22.

Art. 27

Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, si applica solamente la più elevata.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 28

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Affari Generali e Finanziari

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche, di norma, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. In deroga a quanto disposto dall'art.1 comma 684 (nell'esercizio del potere regolamentare generale di cui all'art.52 D.Lgs.446/97) la dichiarazione di inizio possesso o detenzione deve essere presentata entro 60 giorni dalla data in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore del locale o area e in ogni caso sempre entro il 28 febbraio dell'anno successivo, utilizzando gli appositi moduli comunali messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere almeno queste informazioni, fatto salvo ulteriori integrazioni disposte dal Responsabile del tributo:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o del denunciante se altro componente della famiglia, convivente o altro;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) nel caso di nuova denuncia, il precedente occupante o la dichiarazione che i locali sono di nuova edificazione; il subentrante qualora si proceda ad una cessazione e se sconosciuto il proprietario dei locali;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere almeno queste informazioni, fatto salvo ulteriori integrazioni disposte dal Responsabile del tributo:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Affari Generali e Finanziari

- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) nel caso di nuova denuncia, il precedente occupante o la dichiarazione che i locali o le aree sono di nuova edificazione; il subentrante qualora si proceda ad una cessazione e se sconosciuto il proprietario dei locali o aree;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata.

In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 30

Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario Responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno cinque giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Art. 31

Accertamento

1. L'attività di controllo è effettuata con le modalità stabilite in materia di I.U.C. dall'art.1 comma 692 e ss. Legge 147/13.
2. Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge, tra cui (ai sensi dell'art.1 comma 701 L.147/13) l'art.1 commi da 161 a 170 della Legge 296/06. Il tributo oggetto di accertamento deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto con le modalità di pagamento indicate nell'atto. Gli atti di accertamento TA.RI. divenuti definitivi valgono come dichiarazione a decorrere dall'annualità in cui è stato notificato l'accertamento.
3. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica. Le notifiche degli atti di accertamento IUC-TA.RI. sono effettuate, quando possibile, preferibilmente tramite pec.
4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Affari Generali e Finanziari

giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32

Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, così come previsto dall'articolo 1 c. 695 della L. 147/2013.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Art. 33

Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo sui rifiuti e tributo provinciale.

2. L'ammontare complessivo dovuto è suddiviso in almeno due rate, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine della prima rata. La scadenza delle rate sono determinate annualmente con provvedimento del Consiglio Comunale in sede di determinazione delle tariffe.

3. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato mediante il modello F24 o bollettino di versamento precompilato con l'importo da versare; tale trasmissione non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze, ovvero non esime dal versamento in autotassazione i contribuenti cui non dovesse pervenire la



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Affari Generali e Finanziari

documentazione in oggetto.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 34

Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35

Rateizzazione dei pagamenti

1. Sia la TARI ordinaria sia quella derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di cui all'articolo 34 del presente regolamento, in caso di comprovata temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente ad adempiere.
2. Il numero massimo di rate mensili di uguale importo concedibili è pari a 8 (otto), elevabili eccezionalmente a 24, in ragione dell'importo complessivo dovuto e alla valutazione delle condizioni di difficoltà. L'importo di ogni rata non può essere inferiore ad € 50,00.
3. La concessione da parte del Responsabile del tributo, della rateizzazione è subordinata anche alla valutazione della morosità pregressa e della condotta del contribuente, con particolare riferimento ad altri piani di rientro già concessi. Sulla base degli esiti della predetta istruttoria, la concessione della rateazione, in presenza di importi superiori ad € 8.000,00, potrà essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria.
4. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario Responsabile del tributo, previa presentazione di istanza motivata.
5. In caso di mancato pagamento della prima o successivamente, di due rate anche non consecutive, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo in un'unica soluzione.

Art. 36

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. 296/2006 e della L. 212/2000 può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

Art. 37

Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 21 è inferiore ad euro 10,00 per anno d'imposta.



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Affari Generali e Finanziari

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 38

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 39

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40

Disposizioni finali ed efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

5. Il comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

6. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Affari Generali e Finanziari

Art. 41

Disposizioni per l'anno 2014

1. Per l'anno 2014 il tributo deve essere pagato in una rata di acconto scadente il 16 ottobre e una rata a conguaglio entro il 16 dicembre 2014.
2. Qualora i versamenti di quanto dovuto per il 2014 siano comunque effettuati entro il 31/01/2015 non si applicano sanzioni e interessi.



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Affari Generali e Finanziari

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Affari Generali e Finanziari

ALLEGATO B

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Categorie di utenze non domestiche.

01. Musei, biblioteche, scuole (istruzione, ballo guida, ecc.), associazioni, luoghi di culto, teatri
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, autonomi depositi di stoccaggio, deposito macchinari e materiali.
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante, discoteche, night club
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura, riposo e caserme
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli, banchi mercato beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, estetista)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie , pub, birrerie e mense
17. Bar, caffè, pasticceria, pizza al taglio
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, banchi di mercato generi alimentari
21. Superfici dove si creano prevalentemente residui di lavorazione destinati al riutilizzo



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Affari Generali e Finanziari

ALLEGATO C

Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Attività di fabbro, idraulico ed elettricista (limitatamente alle sole superfici dei locali in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti, nel caso non si applichi la categoria 21)	25
Attività di falegname (limitatamente alle sole superfici dei locali in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	60
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	30
Attività di lavanderie a secco, tintorie	20
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	30
Attività artigianali e industriali (limitatamente ai luoghi e alle superfici su cui vi è attività di produzione)	45
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	80
Aree scoperte operative (senza riduzione prevista dall'art. 11 c. 6)	70
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	30
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50